

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 351 C.P.P. (Altre sommarie informazioni)

Cassazione Penale

Divieto di testimonianza indiretta per Ufficiali e Agenti di P.G.: - limiti di operatività

Il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo. (Rigetta, App. Napoli, 17/04/2009)

Sez. II, sent. n. 36286 del 21-09-2010 (ud. del 21-09-2010), (rv. 248536)

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto d'indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi. (Rigetta, App. Napoli, 26/11/2008)

Sez. VI, sent. n. 44420 del 06-07-2010 (ud. del 06-07-2010), (rv. 249029)

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge. (Annulla in parte con rinvio, App. Genova, 07/03/2007)

Sez. VI, sent. n. 13465 del 17-03-2010 (ud. del 17-03-2010), (rv. 246738)

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - ai fini dell'adozione di misure cautelari personali

Sono utilizzabili a fini cautelari gli esiti di intercettazione ambientale autorizzata dal giudice, con la quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente ad ufficiale di polizia giudiziaria dalla persona offesa dal reato, rifiutatasi di deporre, impedendo così la formazione del relativo verbale. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 09/04/2009)

Sez. I, sent. n. 41379 del 14-10-2009 (ud. del 14-10-2009), S.C. (rv. 245071)

Cassazione Penale

Persone indagate di reati connessi o collegati

Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato la quale sia anche indagata per altro reato connesso o probatoriamente collegato al precedente e che venga sentita in qualità di testimone invece che con le garanzie riservate all'imputato di reato connesso ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, nella veste di testimone assistito. (Fattispecie relativa alla ritenuta inutilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti dalla vittima di un'estorsione, già incriminata per favoreggiamento degli autori della medesima). (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 23 gennaio 2008)

Sez. I, Sentenza n. 29770 del 24-03-2009 (ud. del 24-03-2009), V.C. e altri (rv. 244462)

Cassazione Penale

Obbligo di avvertimento della facoltà di astensione- esclusioni

Nel corso delle indagini preliminari non è dovuto ai prossimi congiunti di persona che non abbia ancora assunto la qualità di indagato l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto, a pena di nullità, dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen.. (Rigetta, App. Catanzaro, 6 Giugno 2007)

Sez. VI, Sent. n. 27060 del 27-05-2008 (ud. del 27-05-2008), A.C. (rv. 240976)

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

Ai fini dell'utilizzabilità di dichiarazioni rese da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltà di astensione prevista dall'art.

199 cod. proc. pen., si deve avere riguardo non alla posizione formale rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensì a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indiziari che non abbiano carattere di mero sospetto. (Rigetta, Trib. Mil. Reggio Calabria, 25 giugno 2007)
Sez. I, Sent. n. 6617 del 17-01-2008 (ud. del 17-01-2008), B.D. (rv. 239362)

Cassazione Penale

Notizie apprese tramite telefono cellulare sequestrato

Le affermazioni che l'ufficiale di polizia giudiziaria capta nel corso di un intervento operativo per l'inizio di indagini preliminari contro soggetti ancora ignoti, rispondendo ad alcune chiamate fatte sul telefono cellulare lasciato abbandonato nei luoghi dell'intervento, sono utilizzabili perché non si verte in tema di intercettazioni telefoniche e quindi non bisogna avere riguardo, per valutarne la legittimità dell'acquisizione, alla disciplina dettata per detto strumento di ricerca della prova. (Rigetta, App. Napoli, 7 Marzo 2005)

Sez. VI, Sent. n. 26632 del 30-05-2007 (ud. del 30-05-2007), M.A. (rv. 237493)

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - ai fini dell'adozione di misure cautelari personali

il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmare senza addurre ragioni del proprio rifiuto, in quanto si tratta di documentazione che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, conserva efficacia processuale nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria. (Rigetta, Trib. lib. Brescia, 12 Aprile 2006)

Sez. VI, sent. n. 24 del 20-11-2006 (ud. del 20-11-2006), T.R. (rv. 235755)

Cassazione Penale

Questioni di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 63 del 2001, nella parte in cui non prevede che siano inutilizzabili le dichiarazioni acquisite da parte della polizia giudiziaria da persone informate sui fatti, senza le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., è rilevante nel giudizio di rinvio, perché il giudice non può discostarsi dall'interpretazione normativa operata dalla sentenza di annullamento nemmeno nel caso in cui successivamente le Sezioni unite abbiano accolto una diversa interpretazione della stessa norma, e non è manifestamente infondata perché la disposizione indicata lede il diritto al contraddittorio. (Solleva quest. legitt. tà cost., Ass. App. Reggio Calabria, 2 Marzo 2005)

Sez. V, Ord. n. 19103 del 03-05-2006 (ud. del 03-05-2006), Labate (rv. 234923)

Cassazione Penale

Notizie apprese tramite telefono cellulare sequestrato

L'attività posta in essere dall'agente di Polizia giudiziaria il quale, subito dopo l'arresto dell'indagato, risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio cellulare di quest'ultimo, non è qualificabile come "intercettazione" e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 266 c.p.p. e seguenti, giacché la presenza dell'indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua, dell'interferenza in atto, esclude che la medesima presenti l'indispensabile requisito della insidiosità.

Sez. IV, sent. n. 7724 del 27-02-2002 (ud. del 07-11-2001), Bregasi (rv 220945).

Cassazione Penale

Notizie apprese tramite telefono cellulare sequestrato

In tema di attività di Polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuta con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie, relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della Polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

Sez. IV, sent. n. 734 del 10-01-2002 (cc. del 27-11-2001), El Gana (rv 220944).

Cassazione Penale

Sommario informazioni acquisite da un informatore

Il concetto di giudice naturale va rapportato al giudice competente per materia e per territorio, cioè al giudice precostituito per legge, non anche, ove si tratti di Uffici giudiziari formati da più sezioni, a una determinata sezione o a un determinato collegio composto da individuati magistrati. (Nella specie, in base ai criteri determinati dal presidente del tribunale, il procedimento avrebbe dovuto essere assegnato a sezione diversa da quella cui era stato assegnato. La Corte Suprema ha ritenuto che il provvedimento presidenziale di assegnazione dei processi alle sezioni, in quanto atto amministrativo interno, non determini una competenza funzionale esclusiva).

Sez. III, sent. n. 35885 del 04-10-2001 (cc. del 22-06-2001), Guerritore (rv 220067).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e su di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63).

Sez. III, sent. n. 20382 del 19-05-2001 (cc. del 10-04-2001), Massaro (rv 219865).

Cassazione Penale

Sommario informazioni acquisite da un minorenne

Le particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen., per l'esame testimoniale del minorenne - la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento - non si applicano in sede di sommario dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria).

Sez. VI, sent. n. 11615 del 13-11-2000 (ud. del 19-10-2000), Musolino (rv 220807).

Cassazione Penale

Conversazione telefonica registrata e trascritta

Nel caso in cui la Polizia giudiziaria provveda al sequestro di apparecchi telefonici cellulari, in quanto mezzi utilizzati per perpetrare il reato di spaccio di stupefacenti, è legittimo da parte della stessa P.G. rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi trascrivendone il contenuto e utilizzandolo in sede di indagini preliminari quali sommario informazioni ex articolo 351 cod. proc. pen..

Sez. IV, sent. n. 1477 del 12-04-2000 (cc. del 29-02-2000), Saber (rv 216611).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

La mancata verbalizzazione da parte della Polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute,, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. proc. pen., non integra di per sé ipotesi di nullità o di assoluta inutilizzabilità di dette dichiarazioni attesoché nessuna sanzione in tal senso è prevista dalla succitata norma. Nulla impedisce, quindi, salvi i limiti stabiliti nell'art. 350 cod. proc. pen., commi sesto e settimo, che del loro contenuto venga fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, comunque, l'ufficiale o agente di Polizia giudiziaria renda testimonianza "de relato".

Sez. II, sent. n. 855 del 25-01-2000 (ud. del 29-11-1999), Lanzillotta G. (rv 216514).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

La mancata verbalizzazione, da parte della Polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 cod. proc. pen., di dichiarazioni da essa ricevute, non costituisce, di per sé, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma, di dette dichiarazioni. Ne consegue, pertanto, che, salvi i divieti stabiliti nell'art. 350 cod. proc. pen., commi sesto e settimo, del loro contenuto può essere fatta relazione all'autorità giudiziaria e che all'occorrenza l'ufficiale o agente di Polizia giudiziaria può rendere, su di esso, testimonianza "de relato", sempre che tale testimonianza non venga utilizzata come prova nei confronti dello stesso soggetto che ha rilasciato le dette dichiarazioni. Ciò vale anche nel caso che si tratti di dichiarazioni rese da soggetti contemplati nell'art. 210 cod. proc. pen., posto che l'eventuale nullità, non assoluta, derivante dalla violazione dell'art. 351 cod. proc. pen., comma primo-bis, (il quale, nel presupposto che le dichiarazioni vengano verbalizzate, prescrive che ad esse abbia diritto di assistere il difensore del dichiarante), può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 182, comma primo, cod. proc. pen., soltanto dall'interessato, cioè dal soggetto che avrebbe avuto diritto a fruire dell'assistenza difensiva.

(Fattispecie relativa all'emissione di provvedimento di custodia cautelare in carcere, ritenuta legittima, sulla base del contenuto di dichiarazioni accusatorie di coimputato non verbalizzate, ma trasfuse in relazioni di servizio della P.G., utilizzate a seguito del decesso del dichiarante).

Sez. I, sent. n. 4582 del 17-07-1999 (ud. del 30-06-1999), Santoro (rv 214017).

Cassazione Penale

Persone che rendono dichiarazioni autoindizianti

Alle persone che la Polizia giudiziaria sente nell'immediatezza del fatto e che, nel riferire quanto a loro conoscenza, rendano dichiarazioni autoindizianti, deve essere applicato in ogni caso il regime di garanzia proprio degli indagati e perciò la disciplina prevista dall'art. 350 c.p.p., anche se tale articolo fa formalmente riferimento esclusivamente alle dichiarazioni rese dall'indagato. Le dichiarazioni spontanee rese da tale soggetto saranno utilizzabili in dibattimento ai sensi del terzo comma dell'art. 503 cod. proc. pen. solo a condizione che questo sia stato ascoltato con l'assistenza delle garanzie difensive.

Sez. V, sent. n. 3396 del 11-04-1997 (cc. del 05-03-1997), Monopoli (rv 208095).

Cassazione Penale

Obbligo di avvertimento della facoltà di astensione

La nullità prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre (o rendere sommarie informazioni al P.M., ex art. 362 cod. proc. pen., o alla Polizia giudiziaria, ex art. 351 cod. proc. pen., primo comma, ultima parte) per i prossimi congiunti dell'imputato e dell'indagato, è una nullità relativa che, quindi ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. deve essere eccepita dalla parte che assiste (e a maggior ragione, partecipa) all'atto prima del compimento dello stesso.

Sez. V, sent. n. 5404 del 22-01-1997 (ud. del 09-12-1996), Loico (rv 206641).

Cassazione Penale

Modalità di documentazione

Gli atti di Polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilità di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento è strettamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritta dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen.

Sez. IV, sent. n. 2100 del 21-01-1997 (ud. del 10-09-1996), Mastrorosa (rv 208780).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

Gli atti di Polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilità di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento è strettamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritta dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen.

Sez. IV, sent. n. 2100 del 21-01-1997 (ud. del 10-09-1996), Mastrorosa (rv 208780).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - in generale

La mancata verbalizzazione, da parte della Polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 cod. proc. pen., di dichiarazioni da essa ricevute, non costituisce, di per sé, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma, di dette dichiarazioni. Nulla impedisce, quindi (salvi i divieti stabiliti nell'art. 350, commi sesto e settimo, cod. proc. pen.), che del loro contenuto venga comunque fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, all'occorrenza, l'ufficiale o agente di Polizia giudiziaria renda, su di esso, testimonianza "de relato", sempre che tale testimonianza non venga utilizzata come prova nei confronti dello stesso soggetto che ha rilasciato le dichiarazioni stesse. Ciò vale anche nel caso che si tratti di dichiarazioni rese da soggetti contemplati nell'art. 210 cod. proc. pen., posto che l'eventuale nullità, non assoluta, derivante dalla violazione dell'art. 351, comma 1-bis, cod. proc. pen. (il quale, nel presupposto che le dichiarazioni vengano verbalizzate, prescrive che ad esse abbia diritto di assistere il difensore del dichiarante), può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 182,

comma primo, cod. proc. pen., soltanto dall'interessato, cioè dal soggetto che avrebbe avuto diritto a fruire dell'assistenza difensiva.

Sez. I, sent. n. 3263 del 17-09-1994 (ud. del 01-07-1994), Agostino (rv 198811).

Cassazione Penale

Obbligo di avvertimento della facoltà di astensione

L'obbligo di avvertire a pena di nullità i prossimi congiunti dell'imputato, o dell'indagato, della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199, secondo comma, cod. proc. pen.) si pone come principio generale che va osservato ogni volta in cui nei vari momenti procedurali, non esclusi quelli di Polizia giudiziaria (art. 351 cod. proc. pen.), le dichiarazioni dei prossimi congiunti devono essere assunte per esigenze di ordine processuale e, quindi, si caratterizza al tempo stesso per l'autonomia delle singole scelte di volta in volta operate dal teste e per la reversibilità della scelta affermativa che eventualmente fosse stata fatta in una prima tornata: ciò pure perché ogni falsa dichiarazione (compresa quella assunta dal P.M. ai sensi del nuovo art. 371-bis cod. pen.), ancorché resa sul medesimo oggetto testimoniale nell'ambito del medesimo procedimento penale, dà luogo ad autonomi e distinti reati di falsa testimonianza.

Sez. VI, sent. n. 4641 del 21-04-1994 (cc. del 16-02-1994), Grandinetti (rv 198477).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - ai fini dell'adozione di misure cautelari personali

La dichiarazione resa da persona informata dei fatti, qualora ritenuta attendibile poiché rispondente a dati oggettivi accertati dalla Polizia giudiziaria relativamente a circostanze inerenti al fatto di reato oggetto di indagine, è esattamente qualificata come grave indizio di colpevolezza idoneo a fondare un provvedimento di custodia cautelare, essendo di per sé sufficiente, nella fase delle indagini preliminari, a far ritenere che il reato sussista e che sia imputabile alla persona indagata.

Sez. I, sent. n. 3106 del 27-09-1993 (ud. del 30-06-1993), De Luca (rv 195079).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - ai fini dell'adozione di misure cautelari personali

Le informazioni assunte da un confidente della Polizia giudiziaria e da questa riferite all'autorità giudiziaria dopo la morte del medesimo (nella specie, assassinato) possono essere legittimamente utilizzate all'interno della fase delle indagini preliminari e per l'applicazione delle misure cautelari, siccome informazioni assunte da persona in grado di riferire sui fatti oggetto di indagine. (Con riferimento alla fattispecie concreta, la Cassazione ha altresì evidenziato la necessità di particolare cautela nella valutazione di tali informazioni attesa la virtuale posizione di coindagato del confidente deceduto).

Sez. I, sent. n. 3952 del 13-01-1993 (ud. del 09-10-1992), Ocello (rv 192670).

Cassazione Penale

Obbligo di avvertimento della facoltà di astensione

Il dovere di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato o dell'indiziato della facoltà di tacere, espressamente prescritto per il magistrato dall'art. 199 cod. proc. pen., incombe anche sull'ufficiale di Polizia giudiziaria che, nel corso di svolgimento di indagini su un reato, si accinga a raccogliere le informazioni in possesso della persona sentita.

Sez. I, sent. n. 8511 del 29-07-1992 (cc. del 06-07-1992), Russo (rv 191506).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - ai fini dell'adozione di misure cautelari personali

Le sommarie informazioni di Polizia di cui all'art. 351 cod. proc. pen., quali atti pertinenti alle indagini circa la fondatezza di una determinata "notitia criminis", pur provenendo dall'autorità di Polizia giudiziaria e pur essendo prive di rilevanza probatoria ai fini della decisione finale, costituiscono documentazione dotata di efficacia processuale nell'ambito della fase delle indagini preliminari e, in quanto tali, possono essere utilizzate, da sole o insieme agli altri atti compiuti a norma dell'art. 348, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen., per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Sez. I, sent. n. 4641 del 23-01-1992 (ud. del 03-12-1991), Andricciola (rv 190732).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - ai fini dell'adozione di misure cautelari personali

I gravi indizi di colpevolezza - tali cioè per la loro concluzionalità e pertinenza da consentire di formulare, allo stato degli atti, un giudizio prognostico di ragionevole probabilità della sussistenza del fatto e della colpevolezza dell'imputato - possono essere desunti, ai fini dell'emissione e del mantenimento dei

provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche dalle sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria da parte di persone che hanno riferito circostanze utili ai fini delle indagini ed al reperimento delle fonti di prova (art. 351 cod. proc. pen.). Invero, il fatto che non abbiano alcuna rilevanza ai fini della decisione, non esclude che le stesse - debitamente documentate (art. 357, primo comma, cod. proc. pen.) e destinate a formare il fascicolo del P.M. (art. 373, quinto comma, cod. proc. pen.) - possano essere utilizzate nell'ambito della fase delle indagini preliminari, da sole o unitamente agli altri elementi posti a fondamento della contestazione, nei limiti di cui all'art. 191 cod. proc. pen., ai fini della valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza per l'emanazione dei detti provvedimenti.
Sez. V, sent. n. 811 del 09-09-1991 (ud. del 20-08-1991), Mercuri (rv 188145).

Cassazione Penale

Obbligo di avvertimento della facoltà di astensione

L'obbligo di avvertire, a pena di nullità, i prossimi congiunti dell'imputato e della persona sottoposta alle indagini preliminari (a cui si estendono i diritti e le garanzie del primo, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. pen.) della facoltà di astenersi da deporre si applica anche alla Polizia giudiziaria allorché proceda, ex art. 351 cod. proc. pen., ad assumere "sommarie informazioni" dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Quello posto dall'art. 199 cod. proc. pen., sebbene non richiamato dal successivo art. 351 cod. proc. pen., è un principio di carattere generale applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni dei prossimi congiunti possano assumere rilevanza in sede processuale. L'omissione dell'avvertimento dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come tale, non è rilevabile di ufficio e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 cod. proc. pen.
Sez. V, sent. n. 7605 del 15-07-1991 (cc. del 18-06-1991), Garzia (rv 188039).

Cassazione Penale

Conversazione telefonica registrata e trascritta

Il contenuto di una conversazione telefonica registrata e trascritta non costituisce testimonianza utilizzabile in giudizio, ma è legittimamente utilizzabile nel corso delle indagini preliminari come sommaria informazione prevista dall'art. 351 cod. proc. pen.
Sez. I, sent. n. 1916 del 22-05-1991 (ud. del 22-04-1991), Marcianò (rv 187245).

Cassazione Penale

Utilizzabilità: - ai fini dell'adozione di misure cautelari personali

Il fatto che le sommarie informazioni alla Polizia giudiziaria, da parte di persone che hanno riferito circostanze utili ai fini delle indagini e al riferimento delle fonti di prova (art. 351 cod. proc. pen.) non abbiano alcuna rilevanza probatoria ai fini della decisione, non esclude che le stesse - debitamente documentate (art. 357, primo comma, cod. proc. pen.) e destinate a formare il fascicolo del P.M. (art. 373, quinto comma, cod. proc. pen.) - possano essere utilizzate, nell'ambito della fase delle indagini preliminari, da sole o unitamente agli altri elementi posti a fondamento della contestazione, nei limiti di cui all'art. 191 cod. proc. pen., ai fini della valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza per l'emanazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Sez. II, sent. n. 1344 del 07-03-1991 (ud. del 20-02-1991), Ascione (rv 186557).

Cassazione Penale

Persone che non possono essere assunte come testimoni o che hanno facoltà di astenersi

Tra le persone che possono essere assunte a sommarie informazioni dalla Polizia giudiziaria devono annoverarsi anche quelle nei cui riguardi vi è incompatibilità con l'ufficio di testimone e quelle che hanno facoltà di astenersi dal deporre ex artt. 197 e 199 cod. proc. pen. Le dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria sono pertanto utilizzabili nel procedimento.
Sez. II, sent. n. 6394 del 25-02-1991 (ud. del 21-11-1990), Esposito (rv 186829).

Cassazione Penale

Modalità di documentazione

Le sommarie informazioni ricevute, da parte della Polizia giudiziaria, dalle persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini, assumono la forma documentale delle annotazioni previste dall'art. 357, primo comma, cod. proc. pen. e regolate dall'art. 115 disp. att. c.p.p. Le stesse informazioni, allorché assunte nel corso delle perquisizioni o sul luogo e nell'immediatezza del fatto, vanno invece documentate in verbali, secondo le norme di cui agli artt. 134 cod. proc. pen. e segg. Gli atti delle assunte informazioni, documentati sia da annotazioni, sia da verbali, hanno piena rilevanza probatoria all'interno della fase nel corso della quale sono stati compiuti, e da essi il G.I.P. può trarre la prova sia della legittimità dell'arresto in flagranza, sia delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

Sez. VI, sent. n. 3803 del 05-02-1991 (ud. del 19-12-1991), De Rosa (rv 190035).

GIURISPRUDENZA